

DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2018
96/2018/R/EEL

AGGIORNAMENTO DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ A SEGUITO DELLA
DEFINIZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A
COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1008^a riunione del 22 febbraio 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2004/08/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);

- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2017);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 6 luglio 1974, n. 34, e successivi aggiornamenti (di seguito: provvedimento CIP 34/74);
- il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, 188/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, 90/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/elt 104/10, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2012/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel), e, in particolare, i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel), e i relativi Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 923/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A (di seguito: deliberazione 64/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 481/2017/R/eel, ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema da applicarsi ai clienti finali non domestici a partire dall’1 gennaio 2018. In particolare, la medesima deliberazione 481/2017/R/eel ha previsto che:
 - le preesistenti componenti tariffarie A₂, A₃, A₄, A₅, A_S, MCT, UC₄ e UC₇, siano raggruppate e riunite in due sole nuove componenti:
 - i. componente tariffaria “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione” denominata A_{SOS} e
 - ii. componente tariffaria “Rimanenti oneri generali” denominata A_{RM};

- ciascuna delle due nuove componenti tariffarie abbia una struttura trinomica caratterizzata da:
 - i. un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno;
 - ii. un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/kW/anno;
 - iii. un'aliquota unitaria espressa in centesimi di euro/kWh;
- la deliberazione 481/2017/R/eel ha altresì stabilito che il sopra richiamato raggruppamento sia applicato anche alle utenze domestiche;
- infine, la medesima deliberazione 481/2017/R/eel ha previsto che la nuova struttura tariffaria sia applicata dall'1 gennaio 2018 e che, con un successivo provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre 2017, siano previste le conseguenti modifiche al Testo Integrato Trasporto;
- l'Autorità, con la deliberazione 922/2017/R/eel, dando seguito a quanto previsto dalla precedente deliberazione 481/2017/R/eel, ha, tra l'altro, modificato il TIT con efficacia dall'1 gennaio 2018 al fine di renderlo compatibile con la nuova struttura delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- come specificato dall'articolo 39, comma 39.2, del TIT:
 - a) la componente tariffaria A_{SOS} copre gli oneri generali relativi al sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione ex provvedimento CIP 6/92 ed è composta dai seguenti elementi:
 - A_{3*SOS} per la copertura dei costi per il sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione ex provvedimento CIP 6/92, con l'esclusione dell'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. L'elemento A_{3*SOS} è applicato in misura ridotta ai punti di prelievo nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - A_{ESOS} per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta del predetto elemento A_{3*SOS} . Tale elemento è applicato solo ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017;
 - $A_{91/14SOS}$ riduzione dell'elemento A_{3*SOS} ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 91/14, come previsto dall'articolo 71, comma 71.5, del TIT. Si evidenzia che tale elemento è negativo;
 - b) la componente tariffaria A_{RIM} copre i rimanenti oneri generali ed è composta dai seguenti elementi:
 - A_{2RIM} per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;
 - A_{3RIM} per la copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili;
 - A_{4RIM} per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale per l'energia elettrica per i servizi di trasporto ferroviari;

- A_{5RIM} per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico;
- A_{SRIM} per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio;
- A_{uc4RIM} per la copertura delle integrazioni tariffarie previste dal provvedimento CIP 34/74;
- A_{uc7RIM} per la copertura degli oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;
- A_{SVRIM} per la copertura degli oneri derivanti dalla promozione di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, come previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 28/11;
- A_{mctRIM} per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, come previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della legge 368/03.

CONSIDERATO CHE:

- le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono richiamate in numerosi provvedimenti dell'Autorità e in particolare nei seguenti:
 - Testo Integrato Cooperative Elettriche, recante la regolazione dei servizi elettrici erogati dalle cooperative elettriche;
 - Allegato A alla deliberazione 280/07, recante le modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica;
 - Testo Integrato Scambio sul Posto, recante le modalità e condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto;
 - deliberazione ARG/elt 104/11, recante le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - Allegati A e B alla deliberazione 128/2017/R/eel, recante disposizioni in merito alla messa a disposizione all'Autorità, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di dati e informazioni per l'aggiornamento del fabbisogno economico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato, dall'anno 2018, dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
- con riferimento al TICOOP, si evidenzia che:
 - la sua attuale formulazione risale all'anno 2012 (Allegato A alla deliberazione 46/2012/R/eel) in correlazione con il periodo regolatorio 2012-2015 e contiene riferimenti ai Testi Integrati nonché ad altre deliberazioni dell'Autorità allora vigenti;
 - esso, benché formalmente associato al periodo regolatorio 2012-2015, ha trovato applicazione anche successivamente all'anno 2015, non essendo mai subentrate innovazioni regolatorie relative alle cooperative elettriche.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare i provvedimenti dell'Autorità precedentemente elencati, al fine di renderli coerenti con la nuova struttura delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- con riferimento al TICOOP, oltre all'aggiornamento di cui al precedente punto:
 - confermarne l'applicazione fino alla sua complessiva revisione;
 - definire tutti gli ulteriori aggiornamenti necessari per garantire piena coerenza con tutti i provvedimenti dell'Autorità attualmente vigenti;
 - non prevedere, al momento, integrazioni al fine di tenere conto dell'eventuale presenza, tra i soci, delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2017, rimandando a un successivo provvedimento qualora si presentasse la necessità;
- non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità

DELIBERA

1. il Testo Integrato Cooperative Elettriche è modificato nei punti di seguito indicati:
 - all'articolo 1, comma 1.1, le parole "29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11" sono sostituite dalle seguenti: "23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel";
 - all'articolo 1, comma 1.2, le definizioni da "decreto legge n. 73/07" a "bonus elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "
 - **decreto-legge 73/07** è il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
 - **decreto legislativo 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - **decreto legislativo 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 - **decreto legislativo 20/07** è il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
 - **decreto legislativo 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
 - **decreto ministeriale 25 giugno 1999** è il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999;
 - **legge 239/04** è la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - **legge 222/07** è la legge 29 novembre 2007, n. 222;
 - **legge 244/07** è la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - **Bolletta 2.0** o Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane è l'Allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
 - **Codice di Condotta Commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010, ARG/elt 104/10;
 - **deliberazione 188/05** è la deliberazione 14 settembre 2005, n. 188/05;

- **deliberazione 111/06** è la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06;
 - **deliberazione 90/07** è la deliberazione 11 aprile 2007, n. 90/07;
 - **deliberazione 280/07** è la deliberazione 6 novembre 2007, n. 280/07;
 - **deliberazione ARG/elt 181/10** è la deliberazione 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10;
 - **TIBEG** o Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale è l'Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
 - **TIC** o Testo Integrato Trasporto è l'Allegato C alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
 - **TICA** o Testo Integrato Connessioni Attive è l'Allegato A alla deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;
 - **TIF** o Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale è l'Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
 - **TIME** o Testo Integrato Misura Elettrica è l'Allegato B alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
 - **TIQE 2016-2023** o Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 è l'Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel;
 - **TIQV** o Testo Integrato della Qualità della Vendita è l'Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
 - **TIS** o Testo Integrato Settlement è l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
 - **TISDC** o Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi è l'Allegato A alla deliberazione 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel;
 - **TISP** o Testo Integrato Scambio sul Posto è l'Allegato A alla deliberazione 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;
 - **TISSPC** o Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è l'Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;
 - **TIT** o Testo Integrato Trasporto è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
 - **TIUC** o Testo Integrato Unbundling Contabile è l'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;
 - **TIV** o Testo Integrato Vendita è l'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
 - **bonus elettrico** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui al TIBEG;”;
- all'articolo 1, comma 1.2, la definizione di “rete con obbligo di messa a disposizione” è sostituita dalle seguenti: “

- **rete con obbligo di messa a disposizione** è una rete elettrica gestita da un soggetto che non è titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge e che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del gestore di rete concessionario in quel territorio, affinché quest'ultimo possa ottemperare agli obblighi connessi con l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione. Sono reti con obbligo di messa a disposizione:
 - le reti a tensione superiore a 120 kV non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e a tutt'oggi già utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del servizio di distribuzione;
 - le reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione che sono già gestite dalle imprese distributrici al fine di erogare il servizio di distribuzione;
 - le linee private già utilizzate da Terna S.p.a. o dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del pubblico servizio di trasmissione e distribuzione e non ricomprese nella rete di trasmissione nazionale (RTN);
 - le reti della società RFI – Gruppo FSI (ex FF.SS.);
 - le reti di proprietà di soggetti non concessionari e non rientranti nella categoria dei SDC (reti private non SDC);
 - i SDC che insistono su territori isolati non serviti da altre reti (tra cui SDC in territori montuosi);
- **SDC** o sistema di distribuzione chiuso è una rete elettrica privata, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non rifornisce clienti civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.a. e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti interne di utenza (RIU) e gli altri SDC (ASDC);”
 - all'articolo 2, il comma 2.2, è sostituito dal seguente: “
 - 2.2 Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative specifiche, applicabili alle cooperative di cui al comma 2.1, lettere da a) a d), relativamente alle disposizioni in materia di:

- a) erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, come regolati dal TIT;
 - b) erogazione dei servizi di misura dell'energia elettrica, come regolati dal TIME;
 - c) erogazione del servizio di connessione, come regolato dal TIC e dal TICA;
 - d) regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, come regolata dal TIQE 2016-2023;
 - e) erogazione del servizio di dispacciamento, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dal TIS;
 - f) erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica, di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 73/07, come regolati dal TIV;
 - g) regolazione della qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica, come regolata dal TIQV;
 - h) regolazione della trasparenza dei documenti di fatturazione, come regolata dal TIF e dalla Bolletta 2.0;
 - i) Codice di Condotta Commerciale;
 - j) ritiro dedicato, come regolato dalla deliberazione 280/07;
 - k) scambio sul posto, come regolato dal TISP;
 - l) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento di cui ai decreti legislativi 79/99, 387/03, 20/07, 28/11, nonché alle leggi 239/04, 222/07 e 244/07;
 - m) bonus elettrico, come regolato dal TIBEG;
 - n) separazione contabile, come regolate dal TIUC.”;
- all'articolo 3, comma 3.2, le parole “, lettera da a) a m),” sono soppresse;
 - all'articolo 4, comma 4.1, le parole “di cui agli articoli 5, 8, 9 e 31 del TIT e all'articolo 8 del TIME” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 7 e 9 del TIT, alla Parte II, Titoli 5 e 6, del TIT e agli articoli da 30 a 38 del TIME”;
 - all'articolo 4, comma 4.2, le parole “e dell'articolo 14 del TIME” sono sostituite dalle seguenti: “e dell'articolo 40 del TIME”;
 - all'articolo 5, comma 5.1, le parole “di cui al comma 40.1 del TIT” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 41.1 del TIT”;
 - all'articolo 5, comma 5.1, le parole “determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e A6” sono sostituite dalle seguenti: “determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} ”;
 - all'articolo 5, comma 5.1, lettere a) e b), le parole “in ciascun bimestre” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza mensile”;
 - all'articolo 5, i commi 5.2 e 5.3 sono soppressi;
 - all'articolo 5, comma 5.4, le parole “di cui ai precedenti commi 5.1, 5.2 e 5.3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 5.1”;

- all'articolo 5, comma 5.7, le parole “di cui ai commi 5.1, lettera a), 5.2 e 5.3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 5.1, lettera a),”;
- all'articolo 5, comma 5.7, le parole “di cui ai commi 13nonies.4 e 13nonies.5 del TIV” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 27.4 e 27.5 del TIV”;
- all'articolo 5, comma 5.8, le parole “di cui al comma 42.1 del TIT” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 43.1 del TIT”;
- all'articolo 5, comma 5.8, lettera a), le parole “in ciascun bimestre” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza mensile”;
- all'articolo 5, il comma 5.9 è soppresso;
- all'articolo 6, il comma 6.3 è soppresso;
- all'articolo 7, comma 7.1, le parole “Parte II del TIQE 2012-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Parte II del TIQE 2016-2023”;
- all'articolo 9, comma 9.1 le parole “di cui alla deliberazione ARG/com 202/09” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al TIF e alla Bolletta 2.0”;
- all'articolo 11, il comma 11.1 è sostituito dal seguente: “
11.1 Per i clienti soci diretti che si avvalgono dello scambio sul posto, come regolato dal TISP, la cooperativa storica concessionaria assolve agli obblighi informativi previsti all'articolo 11 del TISP.”;
- all'articolo 11, comma 11.2, le parole “, unitamente alle informazioni di cui al comma 4.2, lettera c), del medesimo TISP,” sono soppresse;
- all'articolo 11, comma 11.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “
c) per le componenti tariffarie A_{SOS}, A_{RIM}, UC₃ e UC₆ tenuto conto di quanto previsto dal comma 5.1.”;
- l'articolo 12 è sostituito dal seguente: “

Articolo 12

Disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile

- 12.1 Ai fini delle disposizioni regolate dal TIUC, l'energia elettrica autoprodotta in sito è assimilata alla produzione di energia elettrica effettuata da soggetti autoproduttori come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99.
- 12.2 La cooperativa storica concessionaria accede alla separazione contabile semplificata di cui al Titolo VIII del TIUC qualora rispetti le condizioni previste dall'articolo 9 del medesimo TIUC.
- 12.3 Ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 del TIUC:
- a) sono considerati tutti i punti di prelievo dei clienti soci diretti e dei clienti non soci;
 - b) è considerata l'energia elettrica complessiva, riferita ai clienti soci diretti, ai clienti soci connessi a una rete terza e ai clienti non soci.

- 12.4 La cooperativa storica concessionaria inserisce, in allegato ai conti annuali separati di cui all'articolo 14 del TIUC ovvero ai conti annuali separati semplificati di cui all'articolo 27 del TIUC, un prospetto riepilogativo recante la distinzione dei ricavi di ciascuna delle attività di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere d), e), g), h) e i), del TIUC, per i clienti soci e per i clienti non soci.”;
- all'articolo 14, comma 14.4, lettera b), le parole “comma 47.1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 48.1”;
 - all'articolo 15, comma 15.2, le parole “di cui all'articolo 7 del TIME” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 19 del TIME”;
 - all'articolo 16, comma 16.1, le parole “di cui al titolo 2, sezione 3, del TIT” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla Parte II, Titolo 4, del TIME”;
 - all'articolo 16, comma 16.2, le parole “di cui al titolo 2, sezione 3, articolo 18, del TIT” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla Parte II, Titolo 5, del TIME”;
 - all'articolo 16, commi 16.3 e 16.4, le parole “dall'articolo 9 del TIME” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 39 del TIME”;
 - all'articolo 16, comma 16.5, le parole “di cui al titolo 2, sezione 3, del TIT” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla Parte II, Titolo 4, del TIME”;
 - all'articolo 17, comma 17.1, le parole “determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti A₂, A₃, A₄, A₅, A₆, A₈, UC₄ e MCT, nonché delle componenti tariffarie UC₃, UC₆, UC₇ e dell'aliquota di cui alla tabella 11 del TIQE 2012-2015” sono sostituite dalle seguenti: “determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti tariffarie A_{SOS}, A_{RIM}, UC₃ e UC₆ e dell'aliquota di cui alla Tabella 11 del TIQE 2016-2023”;
 - all'articolo 17, comma 17.1, lettera a), b) e c), le parole “in ciascun bimestre” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza mensile”;
 - all'articolo 17, comma 17.5, le parole “bimestre” sono sostituite dalle seguenti: “mese”;
 - all'articolo 17, il comma 17.6 è soppresso;
 - all'articolo 20, il comma 20.2 è sostituito dal seguente: “
20.2 Per i clienti soci diretti che si avvalgono dello scambio sul posto, la cooperativa non concessionaria assolve agli obblighi informativi previsti dall'articolo 11 del TISP, autocertificando che i dati di misura di cui al medesimo articolo 11 del TISP sono rilevati nel rispetto di quanto previsto dai commi 20.5 e 20.6.”;
 - all'articolo 20, comma 20.3, le parole “, unitamente alle informazioni di cui al comma 4.2, lettera c), del medesimo TISP,” sono soppresse;
 - all'articolo 20, comma 20.3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “
c) per le componenti tariffarie A_{SOS}, A_{RIM}, UC₃ e UC₆, come applicate dalla cooperativa storica non concessionaria, al medesimo cliente socio diretto.”;

- all'articolo 20, comma 20.4, le parole “ai commi 9.2 e 9.3 del TISP” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 11, commi 11.2 e 11.3, del TISP”;
- all'articolo 20, comma 20.5, le parole “di cui agli articoli 5 e 6 del TIME” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 11, 12 e 13 del TIME”;
- all'articolo 21, comma 21.5, le parole “dall'Allegato A alla deliberazione n. 88/07, ad eccezione di quanto previsto al comma 3.2 del medesimo allegato” sono sostituite dalle seguenti: “dal TIME”;
- all'articolo 21, il comma 21.6 è sostituito dal seguente: “
21.6 Qualora il titolare dell'impianto fotovoltaico ceda energia a un terzo, nei punti di immissione e prelievo dei clienti soci diretti che usufruiscono dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici sono installate apparecchiature di misura conformi ai requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del TIME. A questi fini il soggetto responsabile dell'intera attività di misura elettrica è la cooperativa storica non concessionaria”;
- all'articolo 22, il comma 22.3 è sostituito dal seguente: “
22.3 Nei punti di immissione e prelievo dei clienti soci diretti che usufruiscono del ritiro dedicato sono installate apparecchiature di misura conformi ai requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del TIME. A questi fini il soggetto responsabile dell'intera attività di misura elettrica è la cooperativa storica non concessionaria”;
- all'articolo 23, comma 23.1, le parole “di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al TIBEG”;
- all'articolo 23, comma 23.2, le parole “di cui al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 1, comma 1.1, del TIBEG”;
- all'articolo 23, comma 23.3, le parole “dalla citata deliberazione ARG/elt 117/08” sono sostituite dalle seguenti: “dal TIBEG”;
- l'articolo 24 è sostituito dal seguente: “

Articolo 24

Disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile

- 24.1 Ai fini delle disposizioni regolate dal TIUC, l'energia elettrica autoprodotta in sito è assimilata alla produzione di energia elettrica effettuata da soggetti autoproduttori come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99.
- 24.2 In tutti i casi la cooperativa storica non concessionaria accede alla separazione contabile semplificata di cui al Titolo VIII del TIUC.”;
- all'articolo 26, comma 26.2, le parole “, lettera da a) a m),” sono soppresse;
- all'articolo 26, comma 26.4, le parole “regolate dal TIU” sono sostituite dalle seguenti: “regolate dal TIUC”;

2. all'articolo 9, comma 9.1, dell'Allegato A alla deliberazione 280/07, le parole "Da tale attribuzione non devono derivare maggiori oneri in capo alla componente tariffaria A_3 " sono sostituite dalle seguenti: "Da tale attribuzione non devono derivare maggiori oneri in capo alla componente tariffaria A_{SOS} e all'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ".
3. all'articolo 7, comma 7.3, del Testo Integrato Scambio sul Posto la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - d) $CU_{sf,m}^{ogs}$ è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in $c\text{€kWh}$, delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} vigenti nel mese m -esimo;"
4. la deliberazione ARG/elt 104/11 è modificata nei punti di seguito indicati:
 - all'articolo 6, comma 6.4, le parole "alimentato dalla componente tariffaria A_3 " sono sostituite dalle seguenti: "alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ";
 - all'articolo 7, comma 7.2, le parole "gettito della componente tariffaria A_3 " sono sostituite dalle seguenti: "gettito della componente tariffaria A_{SOS} e dell'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ";
5. negli Allegati A e B alla deliberazione 128/2017/R/eel:
 - le parole "della componente tariffaria A_3 " sono sostituite dalle seguenti: "della componente tariffaria A_{SOS} e dell'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ";
 - le parole "sulla componente tariffaria A_3 " sono sostituite dalle seguenti: "sulla componente tariffaria A_{SOS} e sull'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ";
6. la presente deliberazione, nonché il TICOOP, l'Allegato A alla deliberazione 280/07, il TISP, la deliberazione ARG/elt 104/11 e gli Allegati A e B alla deliberazione 128/2017/R/eel come modificati dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni